

## LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 491.

LEGGE 4 febbraio 1926, n. 237.

Istituzione del Podestà e della Consulta municipale nei Comuni con popolazione non eccedente i 5000 abitanti.

VITTORIO EMANUELE III.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulgiamo quanto segue:

Art. 1.

Nei Comuni la cui popolazione non eccede i 5000 abitanti, con le risultanze dell'ultimo censimento, l'Amministrazione è affidata ad un Podestà, assistito, ove il Prefetto lo ritenga possibile, da una Consulta municipale.

Art. 2.

Il Podestà è nominato con decreto Reale. Dura in carica cinque anni e può essere sempre confermato.

Il Prefetto può trasferire il Podestà da un Comune all'altro della Provincia e proporre al Ministero dell'Interno la revoca, che è disposta con decreto Reale. Contro il provvedimento di revoca non è ammesso alcun gravame né amministrativo, né giudiziario.

Art. 3.

La Consulta municipale si compone di cittadini che non si trovino in alcuna delle condizioni di ineleggibilità e d'ineleggibilità previste dagli articoli 25 e 26 della legge comunale e provinciale.

Art. 4.

I consultori municipali, il cui numero, determinato per ciascun Comune dal Prefetto, non può essere inferiore a sei, sono nominati con decreto prefettizio, per un terzo direttamente, e per due terzi su designazione degli Enti economici dei sindacati e delle associazioni locali.

Il Prefetto determina altresì, gli Enti economici, i sindacati e le associazioni locali, ai quali compete la designazione, ed il numero dei rappresentanti a ciascuno assegnati. Gli Enti economici, i sindacati e le associazioni locali designano tre nomi per ogni rappresentante assegnato.

Art. 5.

Il Podestà esercita le funzioni che la legge comunale e provinciale conferisce al sindaco, alla Giunta ed al Consiglio comunale.

La Consulta municipale ha attribuzioni meramente consultive; essa dà parere su tutte le materie che il Podestà crede di sottoporle.

Il parere della Consulta municipale è obbligatorio in merito alle deliberazioni del Podestà concernenti l'approvazione del bilancio, gli impegni attivi e passivi vincolanti il bilancio per oltre cinque anni, la contrattazione dei prestiti, la imposizione dei tributi, l'alienazione di beni patrimoniali, la assunzione diretta di pubblici servizi.

Quando, in questi casi, il parere della Consulta municipale sia contrario alle proposte del Podestà, questi dovrà farne constare nel verbale delle relative deliberazioni.

Art. 6.

Sono applicabili al Podestà le norme di ineleggibilità ed incompatibilità stabilite dalla legge comunale e provinciale per il sindaco.

Art. 7.

Il Podestà può delegare a ciascun consultore municipale speciali incarichi nell'amministrazione del Comune.

Art. 8.

Nei Comuni di popolazione eccedente quella indicata dall'art. 1, l'amministrazione può essere affidata, in conformità delle norme stabilite dalla presente legge, a un Podestà, quando i rispettivi Consigli comunali siano stati sciolti due volte nel periodo di due anni.

Il provvedimento previsto dal presente articolo è adottato con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'Interno, udito il Consiglio dei Ministri.

Art. 9.

Per essere nominato Podestà occorre:

a) essere maggiore di età;

b) essere cittadino italiano;

c) non aver subito condanne per i titoli indicati nell'articolo 25 della legge comunale e provinciale, nonchè per delitti contro la sicurezza dello Stato (titolo I del Codice penale);

d) aver conseguito, almeno, il diploma di maturità classica o scientifica o di abilitazione tecnica o magistrale, ovvero titoli di studio, dei quali sia riconosciuta dal provveditore agli studi l'equipollenza.

Il titolo di cui alla lettera d) non è necessario:

1° per coloro che abbiano partecipato alla guerra 1915-1918 col grado di ufficiale o sottufficiale presso truppe in zona di operazione;

2° per coloro che abbiano ricoperta, per non menò di un anno, con capacità e competenza amministrativa, l'ufficio di sindaco o di commissario Regio o prefettizio o di segretario comunale.

Art. 10.

Due o più Comuni finitimi, che, complessivamente, non superino i 5000 abitanti, possono, con decreto Reale, essere affidati all'amministrazione di un solo Podestà.

Art. 11.

Il Podestà e i consultori municipali, prima di entrare in funzione, prestano, dinanzi al Prefetto, il giuramento di cui all'art. 150 della legge comunale e provinciale.

## Art. 12.

L'ufficio di Podestà e di consultore municipale è gratuito. In casi assolutamente eccezionali, e compatibilmente con le condizioni finanziarie dell'Ente, il Prefetto può assegnare al Podestà una indennità di carica, che grava sul bilancio del Comune o dei Comuni di cui egli ha l'amministrazione.

## Art. 13.

Sono sottoposte all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa le deliberazioni del Podestà che riguardano le materie indicate nell'art. 217 della legge comunale e provinciale (testo unico approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148) e quelle relative alla cancellazione d'iscrizioni ipotecarie, a svincoli di cauzione ed a ritiro di capitali.

Tutte le altre deliberazioni del Podestà sono sottoposte all'approvazione del Prefetto.

## Art. 14.

Alle deliberazioni del Podestà, che per la legge comunale e provinciale sarebbero di competenza della Giunta o del Consiglio comunale, è applicabile il disposto dell'art. 128 della legge stessa.

## Art. 15.

Il Governo del Re è autorizzato a stabilire la data in cui verranno a cessare le amministrazioni ordinarie e straordinarie dei Comuni indicati nell'art. 1 della presente legge, per far luogo all'inizio delle funzioni del Podestà e delle Consulte municipali.

## Art. 16.

Il Governo del Re è autorizzato altresì a pubblicare un nuovo testo unico della legge comunale e provinciale, modificando le disposizioni di questa per metterla in armonia coi principj informativi della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

Numero di pubblicazione 492.

LEGGE 14 febbraio 1926, n. 238.

Conversione in legge del R. decreto 30 agosto 1925, n. 1522, contenente modificazioni alle norme per l'ammissione al corso di uditore giudiziario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;  
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

## Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 30 agosto 1925, n. 1522, contenente modificazioni alle norme per l'ammissione al corso di uditore giudiziario, con la sostituzione al 2° e al 3° comma dell'art. 1 dei seguenti:

« Il limite massimo per l'ammissione degli ex-combattenti, siano o non invalidi di guerra, è di 40 anni.

« E' sospesa, fino a tutto il 1926, l'applicazione dell'ultimo capoverso dell'art. 104 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2786 ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

Rocco.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.